

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107
40137 BOLOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271¹
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

Bologna, li 01.03.2021

Oggetto: indicazioni normative inerenti l'installazione delle telecamere nei luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 4 della L. 20 maggio 1970 n.300)

Gentili clienti,

qui di seguito verrà esposta la disciplina relativa all'installazione degli impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro.

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) specifica che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (ad esempio, gli impianti di videosorveglianza, i sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli aziendali, etc..) possono essere utilizzati dall'imprenditore esclusivamente **per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale**, la cui motivazione dovrà essere di volta in volta adeguatamente specificata e motivata.

Pertanto, **il controllo sull'attività del lavoratore è assolutamente vietato**, a meno che non avvenga in maniera incidentale e non in costanza di un monitoraggio prolungato, proprio perché la ratio dello Statuto dei Lavoratori è quella di tutelare la libertà, la dignità del dipendente e, a partire dal d.lgs. 196/2003, anche la sua privacy.

Si ricorda che, affinché l'installazione e l'uso degli apparecchi di monitoraggio siano legittimi, oltre alle motivazioni sopracitate, l'art. 4 richiede la **preventiva** presenza di un accordo sindacale, da stipularsi con le RSA o le RSU o con i sindacati più rappresentativi sul piano nazionale.

In mancanza di RSU/RSA è possibile richiedere l'autorizzazione preventiva all'Ispettorato tramite procedura semplificata, sulla base delle indicazioni fornite nella circolare dell'INL n. 5/2018.

A tale istanza occorre allegare:

- carta di identità del rappresentante legale di ciascuna ditta indicata nell'istanza;
- relazione funzionale sull'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza;
- relazione tecnica sulla gestione e utilizzo dell'impianto di videosorveglianza;

¹ C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205

- planimetria dei locali con indicazione delle telecamere e relative angolazioni.

Vi ricordiamo che, in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione (Sezione Terza Penale, Sentenza 26 ottobre 2016, n. 45198) ha stabilito che l'installazione di telecamere nei luoghi di lavoro, indipendentemente dal fatto che queste siano spente o non funzionanti, costituisce reato se non sono stati stipulati gli accordi e concesse le autorizzazioni previste dalla legge, in quanto tale condotta viola la riservatezza dei lavoratori.

Inoltre, si ricorda che in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione (entrambi preventivi) l'installazione dell'apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata, oltre che dagli articoli 162, comma 2 ter, 171 e 172 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) e dall'art. 38 della legge n. 300 del 1970, anche dall'art. 28 St. Lav., per condotta anti-sindacale.

In altri termini l'accordo con RSU/RSA o il provvedimento autorizzativo dell'Ispettorato del Lavoro sono preventivi all'installazione delle telecamere.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Cimino